

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 842

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESA

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente la formazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e in architettura nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

*Presentata il 24 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accesso a « numero chiuso » alla facoltà di medicina e chirurgia, introdotto nel nostro Paese dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, principalmente per ottemperare a una disposizione dell'Unione europea, ha reso possibile una programmazione controllata del numero di medici necessario al funzionamento del nostro sistema sanitario. L'attenta programmazione del numero di accessi alla facoltà di medicina e chirurgia e successivamente alle scuole di specializzazione costituisce, inoltre, uno strumento di fondamentale importanza per adattare dinamicamente le necessità sanitarie alle va-

riazioni epidemiologiche delle varie patologie. Ad esempio, in una popolazione come quella italiana tra le più longeve e le meno riproduttive, appare evidente che nei prossimi anni ci sarà più bisogno di geriatri che di pediatri; d'altro canto, l'arrivo di popolazioni migratorie da aree in cui sono endemiche patologie infettive come per esempio la tubercolosi, richiederà nei prossimi anni un determinato contingente di specialisti in malattie infettive polmonari. Tuttavia l'attuale procedura per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia presenta un evidente limite procedurale intrinseco che la rende, oltre che

ingiusta, anche esposta a potenziali manipolazioni.

Attualmente, ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2001, la normativa concorsuale per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia presso le università pubbliche italiane prevede un esame di accesso basato sulla somministrazione di quesiti su argomenti di cultura generale, di biologia, di chimica e di fisica e matematica. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti devono essere risolti in 120 minuti. Il voto della prova è di 1 punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data. Conclusa la prova, è compilata una graduatoria generale di merito ed è attribuito a ciascun candidato un punteggio equivalente alla somma dei voti riportati nella prova. I quesiti sono uguali per tutti gli atenei (preparati e inviati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il giorno dell'esame) e l'esame di ammissione è svolto nella stessa data a livello nazionale.

Tale procedura presenta un evidente limite intrinseco costituito dal fatto che lo studente può fare domanda a un unico ateneo pubblico all'anno e che le graduatorie non sono nazionali bensì specifiche per il singolo ateneo. A causa di questa procedura equivoca si può verificare che se in un ateneo vi è un alto tasso medio di risposte esatte è pregiudicata l'ammissione di studenti che in un altro ateneo pubblico, con una soglia media di risposte corrette ai quesiti più bassa, avrebbero potuto superare facilmente la soglia di risposte esatte per l'ammissione. A titolo puramente esemplificativo, prendendo due atenei pubblici denominati « A » e « B » con cento posti disponibili ciascuno, se nell'ateneo « A » cento studenti rispondono correttamente a tutti gli ottanta quesiti e

nell'ateneo « B » il massimo punteggio raggiunto è di settanta risposte esatte, sarebbe pregiudicato l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, nell'ateneo « A » degli studenti con risposte esatte tra settanta e ottanta che, al contrario, avrebbero potuto accedere alla facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo « B ». Proprio per prevenire queste evidenti discrepanze e ineguaglianze, in altri Paesi europei (Gran Bretagna, Francia Spagna) si procede a una prova nazionale con graduatoria nazionale e gli studenti ammessi scelgono la sede universitaria sulla base della posizione in graduatoria (la facoltà migliore o la più comoda). Questo modello concorsuale permetterebbe di superare i limiti attuali che rendono la procedura concorsuale palesemente ingiusta, equivoca e diseguale. Peraltro la nostra normativa prevede che in caso di *ex aequo* al punteggio dei quesiti prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anche questa soluzione appare opinabile dal momento che i livelli di difficoltà di studio e quindi del voto di maturità appaiono profondamente diversi in ambito nazionale con profonde differenze tra istituti secondari (licei, istituti tecnici eccetera) e da regione a regione. Infine una valutazione con graduatoria nazionale assicurerebbe la trasparenza del concorso, limitando i rischi di eventuali manipolazioni a livello locale.

Sono circa 20 le ordinanze di sospensione pronunciate tra il 21 dicembre 2012 e il 10 gennaio 2013 da diversi TAR italiani che hanno ammesso « con riserva » all'università decine di studenti esclusi dai *test* d'ammissione a numero chiuso, *in primis* dalla facoltà di medicina e chirurgia, per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto.

Lo scorso giugno il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3541 del 2012 ha rinviato alla Corte costituzionale la legge n. 264 del 1999, istitutiva del numero chiuso a livello nazionale nelle facoltà di medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura e per le cosiddette professioni sanitarie, per presunta violazione degli articoli 3, 34, 97 e

117 della Costituzione. A fronte di una prova unica nazionale, con 80 quesiti, i giudici reputano infatti che « l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili *ex ante* ».

Pertanto, in attesa del pronunciamento della Consulta sulla legittimità costituzionale del numero chiuso, il tribunale amministrativo ha ammesso con riserva, in soprannumero e presso la facoltà di appartenenza, decine di studenti esclusi per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal concorso di ammissione.

In una delle ordinanze di riammissione, per esempio, la tutela cautelare viene giustificata dal TAR con la « illogicità della previsione di un punteggio minimo applicabile che non consente lo scorrimento della graduatoria in presenza di posti vacanti derivanti dal mancato riempimento integrale della stessa all'esito della prova selettiva ».

Già il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca è intervenuto con il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, sulla selezione presso la facoltà di medicina, la facoltà più contesa, con circa 80.000 candidati per poco più di 9.000 posti. Con tale decreto sono state accorpate le università e introdotte dodici graduatorie « territoriali », prevedendo che il *test* di ammissione per un intero raggruppamento di atenei e non più per una sola università. Ma secondo i giudici amministrativi neanche questo evita la disparità di trattamento tra i cittadini italiani: di fatto un ragazzo estromesso da una graduatoria territoriale con un certo punteggio sarebbe stato ammesso con lo stesso punteggio in un'altra graduatoria accorpata di altre università.

E sono questi gli aspetti sui quali si stanno pronunciando i vari TAR. Il TAR del Lazio, ad esempio, lo scorso 21 dicembre (vedi, *ex multis*, le ordinanze 4736, 4744 e 4751) ha ammesso con riserva e in soprannumero nei rispettivi atenei gruppi

di studenti di Milano, Firenze, Parma, e Messina esclusi per il punteggio troppo basso, e fuori dai posti messi a concorso, che con lo stesso punteggio sarebbero stati idonei in altri atenei quali, ad esempio, « La Sapienza » di Roma.

Ma ci sono anche altri profili di illegittimità che i TAR hanno recentemente riscontrato durante le prove d'ammissione. Il TAR di Campobasso, alla facoltà di medicina ha annullato la graduatoria del *test* di ammissione per l'intera macroarea, Campobasso, Bari e Foggia, perché la commissione avrebbe richiesto ai candidati di lasciare sul banco la carta d'identità accanto al codice della prova, consentendone l'identificazione. Inoltre, il Cineca — il consorzio di atenei che cura le selezioni a livello nazionale — non avrebbe compilato nessun verbale. Nelle regioni Abruzzo, Marche e Sardegna i TAR hanno fatto rientrare dalla Romania, dalla Spagna e dal Belgio gli studenti di medicina costretti ad emigrare all'estero a causa del numero chiuso. Il TAR di Firenze ha inoltre ammesso quasi 200 ricorrenti alla facoltà di ingegneria dell'ateneo di Pisa dove, a parere degli studenti, il numero chiuso sarebbe stato introdotto « illegittimamente ». A Cosenza e l'Aquila alla facoltà di scienze della formazione è previsto un punteggio minimo di ammissione anche se non vengono coperti tutti i posti, mentre secondo il TAR del Lazio, se i posti sono disponibili vanno occupati anche se i concorrenti non hanno raggiunto la soglia minima di accesso.

Considerati pertanto le criticità e il tratto discriminante dell'attuale sistema di selezione tra le differenti sedi universitarie, l'introduzione della graduatoria unica nazionale, come sostenuto recentemente anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai presidi delle facoltà italiane a numero chiuso, sarebbe la soluzione migliore in quanto, pur mantenendo la programmazione degli accessi, potrebbe consentire maggiore equità e garantire più uniformità nei punteggi degli ammessi. Tale questione è stata evidenziata anche dal Consiglio di Stato

che nell'ordinanza di rimessione alla Consulta n. 341 del 2012, ha osservato: « Svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria, con l'effetto

pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i corsi di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera *a*), il decreto di cui al periodo precedente regola anche le modalità di formazione di una graduatoria unica a livello nazionale e le procedure per consentire agli studenti la scelta della sede universitaria sulla base della posizione ottenuta in graduatoria ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0007820\*